



Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Ai Direttori generali degli
Uffici scolastici regionali
LORO SEDI

p.c. All' Ufficio di Gabinetto On.le Ministro
SEDE

Alla Direzione generale per le risorse umane
e finanziarie
SEDE

Oggetto: DDG. n. 2200 del 6.12.2019 - Bando relativo alla procedura selettiva per l'internalizzazione dei servizi di pulizie.

Si comunica che in data 4 dicembre 2019 è stato registrato il Decreto ministeriale n. 1074 del 20.11.2019 relativo alla procedura selettiva riservata al personale impegnato per almeno 10 anni presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia.

Al riguardo si trasmette in allegato il DDG n. 2200 del 6.12.2019 con il quale è stata bandita la procedura selettiva in oggetto. L'articolo 5 del citato decreto stabilisce che i candidati possano inoltrare la domanda di partecipazione entro le ore 14,00 del 31 dicembre 2019 a partire dalla pubblicazione del bando sul sito internet del MIUR e degli USR.

A tal fine con avviso reso noto nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale – Concorsi ed Esami del 6 dicembre 2019 si individua nel 9 dicembre pv la data di pubblicazione del bando.

Pertanto, entro le ore 10 dell'indicata data del 9 dicembre, codesti Uffici sono invitati a procedere alla pubblicazione del bando sul proprio sito istituzionale e, per assicurare la massima informazione, ad attivarsi per la sua pubblicazione sui siti internet degli ambiti territoriale e delle istituzioni scolastiche.

Si allega copia del DM n. 1074 del 20.11.2019.

Si ringrazia per la cortese collaborazione e si segnala l'urgenza.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Carmela Palumbo



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
il Ministro per la Pubblica Amministrazione
e il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO

il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", come modificato dall' articolo 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed in particolare l' articolo 58, commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater, i quali prevedono che: "5. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, e sino al 31 dicembre 2019, le istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai sensi dell' articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si sosterebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti accantonati non è inferiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013. In relazione a quanto previsto dal presente comma, le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni per l'anno 2014 e di euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015. 5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le istituzioni scolastiche ed educative statali svolgono i servizi di pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici e i corrispondenti posti accantonati ai sensi dell' articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, sono resi nuovamente disponibili, in misura corrispondente al limite di spesa di cui al comma 5. Il predetto limite di spesa è integrato, per l'acquisto dei materiali di pulizia, di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. 5-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per 11.263 posti di collaboratore scolastico, graduando i candidati secondo le modalità previste per i concorsi provinciali per collaboratore scolastico di cui all' articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale impegnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di





Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
il Ministro per la Pubblica Amministrazione
e il Ministro dell'Economia e delle Finanze

pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 nonché il personale escluso dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-novies del codice penale, nonché gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande. 5-quater. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate anche a tempo parziale. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui al comma 5-ter.”;

VISTO

l'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo alla stabilizzazione del personale titolare di contratti di lavoro attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati





Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
il Ministro per la Pubblica Amministrazione
e il Ministro dell'Economia e delle Finanze

ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*", ed in particolare l'articolo 1, comma 761, lett. b), il quale ha abrogato il comma 3 dell'articolo articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

VISTO l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 di modifica dell'art. 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, concernente "*Regolamento recante le disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4 lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*", ed in particolare l'articolo 4, il quale prevede che "*1. Nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di collaboratore scolastico sono assicurati, in tutto o in parte, da personale esterno all'amministrazione, è indisponibile, a qualsiasi titolo, il 25 per cento dei posti del corrispondente profilo professionale. 2. Qualora i compiti di cui al comma 1 siano prestati da personale già addetto ai lavori socialmente utili, stabilizzato ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il dirigente regionale promuove, con i rappresentanti delle categorie interessate, opportune intese finalizzate alla ottimale utilizzazione di tale personale nelle istituzioni scolastiche comprese nell'ambito territoriale di competenza. Resta comunque confermata, nell'arco del triennio 2009-2011, l'attuale consistenza numerica dei posti di organico accantonati. 3. Le intese di cui al comma 2 tengono conto dei livelli retributivi ed occupazionali garantiti, del numero del personale già addetto ai lavori socialmente utili, della quantità e qualità dei servizi richiesti, del monte ore necessario e delle esigenze delle singole istituzioni scolastiche, che comportino modifiche od integrazioni nella quantità, qualità e distribuzione dei servizi come attualmente definiti. 4. Ai fini di cui ai commi da*





Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
il Ministro per la Pubblica Amministrazione
e il Ministro dell'Economia e delle Finanze

1 a 3 può essere disposta la compensazione, tra le istituzioni scolastiche, della percentuale dei corrispondenti posti di organico da rendere indisponibile. 5. Il dirigente regionale può promuovere analoghe intese finalizzate al più efficace ed efficiente utilizzo del personale già addetto ai lavori socialmente utili, attualmente impegnato nelle istituzioni scolastiche in compiti di carattere amministrativo e tecnico, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con conseguente accantonamento di un numero di posti della dotazione organica del profilo di appartenenza, corrispondente al 50 per cento degli stessi soggetti.”;

- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 agosto 2016, n. 181, concernente *“Regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016”*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, del 12 dicembre 2016, n. 984, relativo alle dotazioni organiche per il triennio 2016/17-2018/19 del personale A.T.A., e il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, del 15.3.2019, n. 219, in corso di registrazione, che rivede per l'anno scolastico 2018/19, le dotazioni organiche triennali del personale A.T.A.;
- VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTO** il C.C.N.L. - Comparto Scuola del 29 novembre 2007, ed in particolare la Tabella A - Profili di area del personale A.T.A. e la Tabella B, - Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A.;
- VISTO** il C.C.N.L. - Comparto istruzione e ricerca triennio 2016-2018 del 19 aprile 2018;





Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
il Ministro per la Pubblica Amministrazione
e il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione e i diritti delle persone handicappate”;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante “Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, cd. “GDPR”;
- CONSIDERATO che occorre procedere all’attuazione delle richiamate disposizioni dell’articolo 58, commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dall’ articolo 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- CONSIDERATO che il predetto comma 5-ter dell’art. 58 del decreto legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dall’ articolo 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rimette al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze, la determinazione dei requisiti per la partecipazione alla procedura





Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
il Ministro per la Pubblica Amministrazione
e il Ministro dell'Economia e delle Finanze

selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande;

CONSIDERATO che la procedura selettiva per titoli, prevista dal medesimo comma 5-ter di cui all'articolo dell'articolo 58, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, come modificato dall'articolo 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, può essere ritenuta derogatoria rispetto alle normali procedure di reclutamento ordinarie;

RITENUTO pertanto opportuno prescindere da talune disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006/2009 con esclusivo riferimento all'allegata Tabella B - Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA, così come aggiornata dalla sequenza contrattuale di cui all'articolo 62 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 sottoscritta il 25 luglio 2008;

CONSIDERATO che i DM n. 984 del 2016 e n. 219 del 2019 alla Tabella E) prevedono la ripartizione tra gli Uffici scolastici regionali di 11.552 posti, comprensivi dei 45 posti destinati al personale della provincia di Palermo di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da accantonare e rendere indisponibili per il profilo professionale di collaboratore scolastico, per la compensazione dei costi contrattuali conseguenti alla esternalizzazione dei servizi, in ossequio al disposto di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dall'articolo 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

CONSIDERATO che i citati commi 5-bis e 5-quater determinano i limiti di spesa entro i quali sono autorizzate le assunzioni, da effettuare secondo la predetta procedura selettiva, anche a tempo parziale e che da tali limiti, ai sensi dell'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, va escluso il personale di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;





Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
il Ministro per la Pubblica Amministrazione
e il Ministro dell'Economia e delle Finanze

CONSIDERATO che, pertanto, i posti resi complessivamente disponibili per l'assunzione di personale, anche a tempo parziale, all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-ter dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dall'articolo 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono pari a 11.263;

ACQUISITO il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, reso nell'adunanza n. 31 del 13 novembre 2019 e trasmesso con nota del 14 novembre 2019;

CONSIDERATO che, in relazione al predetto parere, le proposte contenute nelle osservazioni di cui ai punti 4 e 6 sono state recepite;

CONSIDERATO che le osservazioni 1, 2, 5 e 7 non appaiono conformi con le disposizioni normative vigenti e quelle di cui ai numeri 3, 8 e 9 comunque esulano dal campo di applicazione del presente Decreto;

INFORMATE le OOSS rappresentative del personale delle imprese di pulizia, che svolgono nelle scuole funzioni assimilabili a quelle dei collaboratori scolastici;

INFORMATE le OOSS rappresentative del comparto scuola;

DECRETA:

Articolo 1
(Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina la procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi. Le assunzioni a tempo indeterminato sono effettuate, mediante la stipula di contratti a tempo





Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
il Ministro per la Pubblica Amministrazione
e il Ministro dell'Economia e delle Finanze

pieno e/o a tempo parziale, nei limiti finanziari complessivi di 11.263 unità di personale ai sensi dell'articolo 58, commi 5 e 5-bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69.

Articolo 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a. "Ministero": il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - b. "Testo unico": il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
 - c. "USR": l'ufficio scolastico regionale;
 - d. "dirigenti preposti agli USR": i direttori generali degli USR o i dirigenti di livello non generale titolari di un USR;

Articolo 3
(Procedura selettiva)

1. La procedura selettiva di cui all'articolo 1 è indetta, anche in più fasi, dalla competente direzione generale dell'Amministrazione centrale del MIUR e si svolge su base provinciale.
2. Il bando indica il numero di posti disponibili a livello provinciale, considerando che le risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'articolo 58, commi 5 e 5-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, consentono l'utilizzo per la procedura selettiva dei posti accantonati dal richiamato decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119 secondo quanto indicato a livello regionale nella tabella che segue:

Regione	POSTI DISPONIBILI per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico
Abruzzo	386





Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
il Ministro per la Pubblica Amministrazione
e il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Basilicata	162
Calabria	612
Campania	2.536
Emilia Romagna	550
Friuli Venezia Giulia	40
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento italiana	30
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento slovena	10
Lazio	1.728
Liguria	128
Lombardia	392
Marche	259
Molise	82
Piemonte	498
Puglia	1.611
Sardegna	205
Sicilia	952
Toscana	595
Umbria	179
Veneto	348

3. Nel bando viene individuato, su base provinciale, il numero massimo di posti attivabili a tempo parziale.

4. La procedura selettiva è espletata da ciascun Ufficio scolastico regionale a livello provinciale e il candidato, a pena di esclusione, può presentare domanda per la provincia in cui hanno sede le istituzioni scolastiche nelle quali presta la propria attività lavorativa al momento della presentazione della domanda medesima.

4. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito sono assunti con rapporto di lavoro a tempo pieno e/o parziale ed indeterminato nei limiti di spesa di cui





Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
il Ministro per la Pubblica Amministrazione
e il Ministro dell'Economia e delle Finanze

all'articolo 58, commi 5 e 5 bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, in base all'ordine di graduatoria.

5. Il numero di posti accantonati per la Regione Sicilia tiene conto della riduzione dei posti destinati alla stabilizzazione, di cui all'articolo 1, commi 622-625, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, del personale di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, titolare di contratti di lavoro attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo.

Articolo 4

(Requisiti di ammissione e articolazione della procedura selettiva)

1. In deroga al requisito culturale previsto dalla tabella A allegata al C.C.N.L. - Comparto Scuola - del 29 novembre 2007 per l'accesso al profilo di collaboratore scolastico, e in ragione della specialità delle procedure selettive disciplinate dal presente decreto, sono ammessi a partecipare alle procedure selettive coloro che sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, e hanno svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi. Ai fini del calcolo degli anni necessari per il raggiungimento del predetto requisito di partecipazione, relativo all'anzianità di servizio decennale, i periodi di sospensione obbligatoria del servizio sono da considerare quale servizio effettivo. Lo svolgimento dei menzionati servizi può essere comprovato attraverso la verifica, anche d'ufficio da parte degli uffici scolastici regionali, delle comunicazioni obbligatorie del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In mancanza della comunicazione obbligatoria, lo svolgimento dei citati servizi può essere provato anche per mezzo della dichiarazione del datore di lavoro, attestante i periodi di svolgimento delle mansioni di cui al primo periodo del presente comma. In ogni caso il lavoratore presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per attestare le mansioni svolte, i periodi, il luogo di svolgimento delle stesse





Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
il Ministro per la Pubblica Amministrazione
e il Ministro dell'Economia e delle Finanze

e le aziende alle cui dipendenze ha prestato servizio. I dati contenuti nella dichiarazione del datore di lavoro, nonché quelli della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del lavoratore, possono essere accertati dagli uffici scolastici regionali verificandone la conformità a quelli disponibili negli archivi dell'INPS o attraverso la banca dati delle comunicazioni obbligatorie tenuta presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nel bando di indizione della procedura sono indicate nel dettaglio le dichiarazioni ulteriori o le attestazioni da produrre in sede di presentazione della domanda da parte dei candidati.

2. I candidati devono, altresì, possedere i seguenti requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487:

- a) essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo, n. 165. Per i soggetti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo, n. 165 essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del consiglio 7 febbraio 1994, n. 174;
- b) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- c) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire. Ai fini del possesso della predetta idoneità, l'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli aventi titolo all'assunzione in base alla vigente normativa;
- d) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo.

3. Non possono essere ammessi alla procedura selettiva coloro che sono stati destinatari di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l'interdizione da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate





Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
il Ministro per la Pubblica Amministrazione
e il Ministro dell'Economia e delle Finanze

abituamente da minori e la misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori.

4. Non possono essere ammessi alla procedura selettiva coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-novies del codice penale, ovvero gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.

5. Gli uffici scolastici regionali procedono, prima dell'assunzione, per ciascun candidato risultato vincitore della procedura di selezione, agli adempimenti di cui all'articolo 25-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

6. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai fini dell'accesso ai posti nella pubblica amministrazione, è richiesto, oltre ad un'adeguata conoscenza della lingua italiana, il possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza.

7. I requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva.

8. I candidati sono ammessi alla procedura selettiva con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, nonché per l'eventuale mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel bando di cui all'articolo 7, l'Ufficio scolastico regionale dispone in qualsiasi momento, anche successivamente all'eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, l'esclusione dalla procedura selettiva, con conseguente decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla procedura; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.





Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
il Ministro per la Pubblica Amministrazione
e il Ministro dell'Economia e delle Finanze

9. La procedura selettiva si svolge su base provinciale. Il candidato, a pena di esclusione, può presentare la domanda esclusivamente per la provincia in cui hanno sede le istituzioni scolastiche nelle quali presta la propria attività lavorativa al momento della presentazione della domanda.
10. Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura selettiva coloro che sono privi dei requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo nonché, in base a quanto previsto dall'articolo 58, comma 5-ter, del decreto legge n. 69 del 2013, il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
11. Per i posti presso scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano, il bando prevede la conoscenza della lingua slovena adeguata al profilo professionale.
12. La procedura selettiva si articola nella valutazione dei titoli di cui all'articolo 5.

Articolo 5
(Valutazione dei titoli)

1. La valutazione dei titoli culturali e professionali dichiarati e/o presentati dai candidati avviene in base ai punteggi indicati nella tabella di cui all'allegato A, parte integrante del presente decreto, distribuiti nelle sotto indicate categorie:

- a. TITOLI DI CULTURA**
b. TITOLI DI SERVIZIO

2. I titoli valutabili sono quelli conseguiti, ovvero, laddove previsto, riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione.
3. La Commissione esaminatrice valuta, esclusivamente, i titoli dichiarati e/o presentati con le modalità previste dal bando di cui all'articolo 6, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni presentate dai candidati, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente





Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
il Ministro per la Pubblica Amministrazione
e il Ministro dell'Economia e delle Finanze

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentano delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. Qualora dal controllo emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.

5. I controlli di cui al precedente comma sono eseguiti anche tramite riscontri effettuati con le imprese titolari dei contratti di pulizia presso le istituzioni scolastiche, con particolare riferimento allo stato di dipendente a tempo indeterminato in servizio negli anni 2018 e 2019 con anzianità di servizio di almeno 10 anni. A tali fini, le imprese sono tenute, su richiesta, a rendere specifiche dichiarazioni all'Amministrazione che, al riguardo, può verificarne la veridicità anche avvalendosi di altri strumenti di accertamento mediante i dati in possesso dell'INPS, del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, delle istituzioni scolastiche o di altre Pubbliche Amministrazioni. Eventuali dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.

Articolo 6

(Bando della procedura selettiva)

1. Il decreto di indizione della procedura di selezione è adottato dal competente Direttore generale dell'Amministrazione centrale del MIUR. Il decreto deve contenere la definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui al presente decreto e indicare, tra l'altro:
 - a. il contingente di posti messi a bando, suddivisi per ambito territoriale provinciale ed il numero massimo di posti a tempo parziale;
 - b. il termine, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura selettiva;
 - c. l'organizzazione della procedura selettiva;
 - d. le modalità di informazione ai candidati ammessi alla procedura selettiva;
 - e. i documenti richiesti per l'assunzione;





Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
il Ministro per la Pubblica Amministrazione
e il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- f. l'informativa sul trattamento dei dati personali.
2. Il bando di cui al comma 1 deve, altresì, indicare i requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura selettiva e le dichiarazioni che devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000.
 3. L'USR competente provvede alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Articolo 7
(*Graduatorie di merito*)

1. All'esito delle procedure selettive i candidati sono collocati in una graduatoria provinciale di merito formulata sulla base del punteggio complessivo conseguito. A parità di punteggio complessivo, si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, comma 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il cui possesso è stato indicato dal candidato nella domanda di partecipazione alla procedura.
2. Il Direttore generale o il dirigente di livello non generale titolare dell'Ufficio scolastico regionale competente per territorio approva con proprio provvedimento la graduatoria di merito provinciale.
3. Le graduatorie di cui al precedente comma sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR e degli ambiti territoriali e da tale data decorrerà il termine per le eventuali impugnative.
4. In caso di rinunce all'immissione in ruolo, l'USR competente si riserva di scorrere la graduatoria regionale di merito, nei limiti dei posti disponibili di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto.

Articolo 8





Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
il Ministro per la Pubblica Amministrazione
e il Ministro dell'Economia e delle Finanze

(Titoli di precedenza e preferenza)

1. I candidati che a parità di merito intendono far valere i titoli di precedenza o di preferenza, dichiarati nella domanda di partecipazione, devono inviare entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della domanda, la dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, attestanti il possesso dei predetti titoli alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.

Articolo 9

(Assunzioni in servizio)

1. Nei limiti delle facoltà assunzionali previste dall'art. 58, comma 5 e seguenti, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 e nei limiti dei posti disponibili in ciascuna provincia, il candidato collocato nella graduatoria finale di merito, in regola con la prescritta documentazione, è invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro, a tempo pieno e/o parziale ed indeterminato nel profilo professionale di collaboratore scolastico.
2. Il trattamento giuridico ed economico del rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL del comparto istruzione e ricerca, con inquadramento nella posizione stipendiale iniziale, senza ricostruzione di carriera di analoghi servizi pregressi.
3. Se l'avente titolo, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, o non presenta, entro 30 giorni, i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto, decade dall'assunzione. In tal caso subentra il primo candidato in posizione utile secondo l'ordine di graduatoria.
4. Gli aventi titolo all'assunzione sono soggetti al periodo di prova disciplinato dal vigente Contratto collettivo nazionale del personale scolastico.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo.





Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
il Ministro per la Pubblica Amministrazione
e il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca

Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Il Ministro per la pubblica amministrazione

Il Ministro dell'economia e
delle finanze





Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
il Ministro per la Pubblica Amministrazione
e il Ministro dell'Economia e delle Finanze

ALLEGATO A
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO
AVVERTENZE

- A) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica;
- B) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. E' considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali che il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.
- C) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in istituzioni scolastiche di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà.
- D) Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiori al centesimo, nell'ipotesi di presenza di più di due cifre decimali, deve effettuarsi l'arrotondamento alla seconda cifra decimale, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola. L'arrotondamento viene eseguito nel seguente modo:
- se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la seconda cifra decimale va arrotondata al centesimo superiore (Es. 7,166 va arrotondato a 7,17);
 - se la terza cifra decimale è minore di 5, la seconda cifra decimale resta invariata (Es. 6,833 va arrotondato a 6,83);
- E) Nei confronti di tutti i candidati il punteggio per qualsiasi tipologia di servizio prestata con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli.





Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
il Ministro per la Pubblica Amministrazione
e il Ministro dell'Economia e delle Finanze

ALLEGATO A/1
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL PROFILO DI
COLLABORATORE SCOLASTICO

A. TITOLI DI CULTURA

A.1 diploma di scuola secondaria di primo grado (2) si attribuiscono i seguenti valori:

- o sufficiente - voto 6 - p. 4;
- o buono - voto 7 - p. 5;
- o distinto - voto 8 - p. 6;
- o ottimo - voto 9-10 - p. 7.

A.2 Diploma di qualifica triennale successivo al diploma di scuola secondaria di primo grado (2) **PUNTI 8**

A.3 Diploma di scuola secondaria di secondo grado (2) **PUNTI 9.**
Ove si sia prodotto sia il diploma di qualifica triennale successivo al diploma di scuola secondaria di primo grado sia il diploma scuola secondaria di secondo grado si valuta solo quest'ultimo.

A.4 Qualifiche ottenute al termine di corsi socio - assistenziali e socio sanitari rilasciati dalle Regioni **PUNTI 0,90**

A.5 Certificazioni informatiche e digitali (si valuta un solo titolo): **punti 0,10**

B. TITOLI DI SERVIZIO

- B.1** Servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in:
- a. scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;
 - b. scuole primarie statali;





Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
il Ministro per la Pubblica Amministrazione
e il Ministro dell'Economia e delle Finanze

c. scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali,

(1) (3) (4),

per ogni anno: PUNTI 8

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 8 per ciascun anno scolastico):

PUNTI 0.70

B.2 Per il medesimo servizio prestato in:

a. scuole dell'infanzia non statali autorizzate;

b. scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;

c. scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate; scuole non statali paritarie, il punteggio è ridotto alla metà.

B.3 Per il servizio prestato dall'anno 2000 in poi nelle istituzioni scolastiche statali a seguito di contratti di appalto, concernenti i servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, stipulati anche per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e dell'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000;

per ogni anno:

PUNTI 8

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 4 per ciascun anno scolastico):

PUNTI 0.70

B.4 Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto B.1 per ogni anno:

PUNTI 2





Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
il Ministro per la Pubblica Amministrazione
e il Ministro dell'Economia e delle Finanze

per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di
punti 2 per ciascun anno scolastico) PUNTI 0,20

Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto
B.2), il punteggio è ridotto alla metà.

B.5 Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali
e nei patronati scolastici, (1) (3):

per ogni anno: PUNTI 1

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni PUNTI 0.50

B.6 Per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche per lo svolgimento di funzioni
corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, in forza delle convenzioni
stipulate dagli EELL con i soggetti imprenditoriali, comprese le cooperative,
nell'ambito dei progetti di lavoro socialmente utili e/o di pubblica utilità che erano
in atto nelle istituzioni scolastiche prima del 25 maggio 1999 per lo svolgimento di
funzioni demandate per legge all'ente locale in sostituzione dello Stato;

per ogni anno PUNTI 1

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni PUNTI 0.50





Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
il Ministro per la Pubblica Amministrazione
e il Ministro dell'Economia e delle Finanze

NOTE ALLA TABELLA DI VALUTAZIONE

(1) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.

Si precisa che i periodi di sospensione obbligatoria del servizio sono da considerare quale servizio effettivo e che non rientrano nella valutazione gli anni di servizio necessari al conseguimento del requisito di partecipazione concernente l'esperienza lavorativa decennale prevista dall'art. 1, comma 760, legge n. 145/2018.

(2) Sono valutabili anche i titoli conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi, si considerano come conseguiti con la sufficienza.

(3) Il servizio prestato nelle scuole statali (con contratto a tempo indeterminato o determinato) con rapporto di impiego con gli Enti Locali fino al 31 dicembre 1999 viene equiparato, ai fini dell'attribuzione del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente.

Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o gli Enti Locali, per tutti i titoli di servizio valutabili ai sensi delle presenti Tabelle di Valutazione, è assegnato per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli.

(4) Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, qualora in uno stesso periodo siano prestati servizi diversi, tale periodo, ai fini dell'assegnazione del punteggio, va richiesto dall'aspirante con uno soltanto dei servizi coincidenti. Qualora nel medesimo anno scolastico siano stati prestati servizi che, ai sensi della tabella della valutazione dei titoli danno luogo a valutazioni diverse, il punteggio





Al Ministro dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca

di concerto con

il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

il Ministro per la Pubblica Amministrazione

e il Ministro dell' Economia e delle Finanze

complessivo attribuibile per quell'anno scolastico non può comunque eccedere quello massimo previsto per il servizio computato nella maniera più favorevole.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO

il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, come modificato dall' articolo 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed in particolare l'articolo 58, commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater, i quali prevedono che: “5. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, e sino al 31 dicembre 2019, le istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si sosterebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti accantonati non è inferiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013. In relazione a quanto previsto dal presente comma, le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni per l'anno 2014 e di euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015. 5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le istituzioni scolastiche ed educative statali svolgono i servizi di pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici e i corrispondenti posti accantonati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, sono resi nuovamente disponibili, in misura corrispondente al limite di spesa di cui al comma 5. Il predetto limite di spesa è integrato, per l'acquisto dei materiali di pulizia, di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. 5-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale impegnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande. 5-quater. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate anche a tempo parziale. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili”;

VISTO l'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo alla stabilizzazione del personale titolare di contratti di lavoro attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*”, ed in particolare l'articolo 1, comma 761, lett. b), il quale ha abrogato il comma 3 dell'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

VISTO l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, di modifica dell'art. 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, concernente “*Regolamento recante le disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4 lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”, ed in particolare l'articolo 4, il quale prevede che “*1. Nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di collaboratore scolastico sono assicurati, in tutto o in parte, da personale esterno all'amministrazione, è indisponibile, a qualsiasi titolo, il 25 per cento dei posti del corrispondente profilo professionale. 2. Qualora i compiti di cui al comma 1 siano prestati da personale già addetto ai lavori socialmente utili, stabilizzato ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

dirigente regionale promuove, con i rappresentanti delle categorie interessate, opportune intese finalizzate alla ottimale utilizzazione di tale personale nelle istituzioni scolastiche comprese nell'ambito territoriale di competenza. Resta comunque confermata, nell'arco del triennio 2009-2011, l'attuale consistenza numerica dei posti di organico accantonati. 3. Le intese di cui al comma 2 tengono conto dei livelli retributivi ed occupazionali garantiti, del numero del personale già addetto ai lavori socialmente utili, della quantità e qualità dei servizi richiesti, del monte ore necessario e delle esigenze delle singole istituzioni scolastiche, che comportino modifiche od integrazioni nella quantità, qualità e distribuzione dei servizi come attualmente definiti. 4. Ai fini di cui ai commi da 1 a 3 può essere disposta la compensazione, tra le istituzioni scolastiche, della percentuale dei corrispondenti posti di organico da rendere indisponibile. 5. Il dirigente regionale può promuovere analoghe intese finalizzate al più efficace ed efficiente utilizzo del personale già addetto ai lavori socialmente utili, attualmente impegnato nelle istituzioni scolastiche in compiti di carattere amministrativo e tecnico, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con conseguente accantonamento di un numero di posti della dotazione organica del profilo di appartenenza, corrispondente al 50 per cento degli stessi soggetti.”;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 agosto 2016, n. 181, concernente *“Regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, del 12 dicembre 2016, n. 984, relativo alle dotazioni organiche per il triennio 2016/17-2018/19 del personale A.T.A, e il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, del 15.3.2019, n. 219, che rivede per l'anno scolastico 2018/19, le dotazioni organiche triennali del personale A.T.A.;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

- VISTO il C.C.N.L. – Comparto Scuola del 29 novembre 2007, ed in particolare la Tabella A - Profili di area del personale A.T.A. e la Tabella B, - Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A.;
- VISTO il C.C.N.L. – Comparto istruzione e ricerca triennio 2016-2018 del 19 aprile 2018;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, recante *“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone handicappate”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante *“Codice dell'amministrazione digitale”*;
- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, recante *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante *“Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, cd. *“GDPR”*;
- CONSIDERATO che occorre procedere all'attuazione delle richiamate disposizioni dell'articolo 58, commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dall' articolo 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- CONSIDERATO che il predetto comma 5-ter dell'art. 58 del decreto legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dall' articolo 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rimette al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, la



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

determinazione dei requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande;

CONSIDERATO che la procedura selettiva per titoli, prevista dal medesimo comma 5-ter di cui all'articolo dell'articolo 58, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, come modificato dall'articolo 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, può essere ritenuta derogatoria rispetto alle normali procedure di reclutamento ordinarie;

RITENUTO pertanto opportuno prescindere da talune disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006/2009 con esclusivo riferimento all'allegata Tabella B - Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA, così come aggiornata dalla sequenza contrattuale di cui all'articolo 62 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 sottoscritta il 25 luglio 2008;

CONSIDERATO che i DM n. 984 del 2016 e n. 219 del 2019 alla Tabella E) prevedono la ripartizione tra gli Uffici scolastici regionali di 11.552 posti, comprensivi dei 45 posti destinati al personale della provincia di Palermo di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da accantonare e rendere indisponibili per il profilo professionale di collaboratore scolastico, per la compensazione dei costi contrattuali conseguenti alla esternalizzazione dei servizi, in ossequio al disposto di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dall'articolo 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

CONSIDERATO che i citati commi 5-bis e 5-quater determinano i limiti di spesa entro i quali sono autorizzate le assunzioni, da effettuare secondo la predetta procedura selettiva, anche a tempo parziale e che da tali limiti, ai sensi dell'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, va escluso il personale di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

CONSIDERATO che, pertanto, i posti resi complessivamente disponibili per l'assunzione di personale, anche a tempo parziale, all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-ter dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69,



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dall' articolo 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 2, comma 5, lett. a), del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, sono pari a 11.263;

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, n. 1074 del 20.11.2019, registrato alla Corte dei conti con n. 1-3300 del 4.12.2019, con il quale si determinano i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande per l'assunzione di personale che ha svolto servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi;

CONSIDERATO che è vacante il posto di direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico;

RITENUTO comunque necessario assicurare il regolare funzionamento della richiamata direzione generale nelle more del conferimento dell'incarico;

INFORMATE le OOSS maggiormente rappresentative;

RITENUTO di dover procedere all'emanazione del bando della procedura selettiva per l'assunzione di personale che ha svolto servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi,

DECRETA:

Articolo 1
(Oggetto)

1. Il presente bando disciplina la procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi. Le assunzioni a tempo indeterminato sono effettuate, mediante la stipula di contratti a tempo pieno e/o a tempo parziale al 50 per cento, nei limiti finanziari complessivi di 11.263 unità di personale di cui all'articolo 58, da comma 5 a 5-ter, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69.

Articolo 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a. "Ministero": il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - b. "Testo unico": il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
 - c. "decreto ministeriale": il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze n. 1074 del 20.11.2019, registrato alla Corte dei conti con n. 1-3300 del 4.12.2019, recante la determinazione dei requisiti per la partecipazione, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande, alla procedura selettiva finalizzata all'assunzione di 11.263 unità di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi;
 - d. "USR": l'ufficio scolastico regionale;
 - e. "dirigenti preposti agli USR": i direttori generali degli USR o i dirigenti di livello non generale titolari di un USR;

Articolo 3
(Procedura selettiva)

1. La procedura selettiva di cui all'articolo 1 si svolge su base provinciale.
2. Il numero di posti disponibili a livello provinciale, considerate le risorse finanziarie previste dall'articolo 58, commi 5, 5-bis e 5-ter, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, è quantificato dall'articolo 2, comma 5, del decreto legge 29.10.2019, n. 126 in n. 11.263 unità. Il contingente di cui al primo periodo è ripartito in proporzione ai posti accantonati in applicazione del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

secondo quanto indicato nella tabella che segue, unitamente all'indicazione del numero minimo di contratti a tempo pieno e al numero massimo di contratti a tempo parziale al 50% che possono essere sottoscritti sino alla concorrenza dei posti disponibili:

Regione	Provincia	POSTI PROVINCIALI DISPONIBILI per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico	Numero minimo di contratti a tempo pieno	Numero massimo di contratti a tempo parziale al 50%
Abruzzo		386	213	346
	Chieti	50	40	20
	L'Aquila	68	-	136
	Pescara	90	84	12
	Teramo	178	89	178
Basilicata		162	73	154
	Matera	70	58	-
	Potenza	92	15	154
Calabria		612	119	986
	Catanzaro	68	-	136
	Cosenza	283	18	530
	Crotone	61	12	98
	Reggio Calabria	181	78	206
	Vibo Valentia	19	11	16
Campania		2.536	1.368	2.258
	Avellino	142	72	140
	Benevento	117	110	14
	Caserta	384	245	278
	Napoli	1.392	479	1.826
	Salerno	501	462	-
Emilia Romagna		550	343	404
	Bologna	136	62	148
	Ferrara	19	13	12



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

	Forlì-Cesena	69	18	102
	Modena	64	29	70
	Parma	55	50	-
	Piacenza	2	1	2
	Ravenna	147	129	36
	Reggio Emilia	35	18	34
	Rimini	23	23	-
Friuli Venezia Giulia		40	22	36
	Gorizia	-	-	-
	Pordenone	-	-	-
	Trieste	35	22	26
	Udine	5	-	10
Lazio		1.728	1.235	956
	Frosinone	262	155	214
	Latina	189	174	-
	Rieti	97	11	172
	Roma	1.180	895	570
	Viterbo	-	-	-
Liguria		128	101	54
	Genova	53	49	8
	Imperia	43	35	16
	La Spezia	23	9	28
	Savona	9	8	2
Lombardia		392	222	332
	Bergamo	5	3	4
	Brescia	162	41	242
	Como	-	-	-
	Cremona	11	10	-
	Lecco	13	7	12
	Lodi	-	-	-
	Mantova	-	-	-
	Milano	60	55	10
	Monza e Brianza	-	-	-



Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

	Pavia	69	40	58
	Sondrio	6	3	6
	Varese	66	63	-
Marche		259	246	26
	Ancona	79	74	10
	Ascoli Piceno	85	84	2
	Macerata	29	28	2
	Pesaro-Urbino	66	60	12
Molise		82	67	30
	Campobasso	41	36	10
	Isernia	41	31	20
Piemonte		498	318	360
	Alessandria	38	28	20
	Asti	-	-	-
	Biella	-	-	-
	Cuneo	30	26	8
	Novara	23	17	12
	Torino	369	211	316
	Verbano-Cusio-Ossola	33	32	2
	Vercelli	5	4	2
Puglia		1.611	1.009	1.204
	Bari	530	513	34
	Brindisi	163	151	24
	Foggia	259	123	272
	Lecce	441	222	438
	Taranto	218	-	436
Sardegna		205	128	142
	Cagliari	123	61	124
	Nuoro	35	26	18
	Oristano	29	28	-
	Sassari	18	13	-
Sicilia		952	491	922



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

	Agrigento	115	43	144
	Caltanissetta	81	30	102
	Catania	250	209	82
	Enna	45	-	90
	Messina	119	57	124
	Palermo	61	-	122
	Ragusa	80	49	62
	Siracusa	62	14	96
	Trapani	139	89	100
Toscana		595	386	418
	Arezzo	48	38	20
	Firenze	195	155	80
	Grosseto	22	-	44
	Livorno	71	27	88
	Lucca	119	66	106
	Massa-Carrara	39	25	28
	Pisa	54	46	16
	Pistoia	5	3	4
	Prato	13	6	14
	Siena	29	20	18
Umbria		179	145	68
	Perugia	160	132	56
	Terni	19	13	12
Veneto		348	146	404
	Belluno	-	-	-
	Padova	25	9	32
	Rovigo	30	23	14
	Treviso	102	59	86
	Venezia	115	-	230
	Verona	59	43	32
	Vicenza	17	12	10
Totale		11.263	6.632	9.100



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

3. La procedura selettiva è espletata da ciascun Ufficio scolastico regionale a livello provinciale e il candidato, a pena di esclusione, può presentare domanda per la provincia in cui hanno sede le istituzioni scolastiche nelle quali presta la propria attività lavorativa al momento della presentazione della domanda medesima.

4. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito sono assunti con rapporto di lavoro a tempo pieno e/o parziale al 50% ed indeterminato nel profilo professionale di collaboratore scolastico nei limiti di spesa di cui all'articolo 58, commi 5 e 5 bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, in base all'ordine di graduatoria.

5. Il numero di posti accantonati per la Regione Sicilia tiene conto della riduzione dei posti destinati alla stabilizzazione, di cui all'articolo 1, commi 622-625, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, del personale di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, titolare di contratti di lavoro attivati dall'Ufficio scolastico provinciale di Palermo.

Articolo 4

(Requisiti di ammissione e articolazione della procedura selettiva)

1. In deroga al requisito culturale previsto dalla tabella A allegata al C.C.N.L. - Comparto Scuola - del 29 novembre 2007 per l'accesso al profilo di collaboratore scolastico e in ragione della specialità delle procedure selettive, sono ammessi a partecipare alle procedure selettive coloro che sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, e hanno svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi. Il computo è effettuato sull'anno solare. In caso di mancata maturazione dell'anno, è valido il cumulo dei mesi e delle frazioni di mese superiori a 15 giorni riferiti ad anni solari diversi. Ai fini del calcolo degli anni necessari per il raggiungimento del predetto requisito di partecipazione, relativo all'anzianità di servizio decennale, i periodi di sospensione obbligatoria del servizio in corso d'anno sono da considerare quale servizio effettivo. Ai fini di cui al periodo precedente, sono considerati validi gli anni di servizio prestati a partire dall'anno 2000 in poi nelle istituzioni scolastiche statali a seguito di contratti di appalto, concernenti i servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, stipulati anche per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e dell'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 23



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000. Lo svolgimento dei menzionati servizi può essere comprovato attraverso la verifica, anche d'ufficio da parte degli uffici scolastici regionali, delle comunicazioni obbligatorie del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In mancanza della comunicazione obbligatoria, lo svolgimento dei citati servizi può essere provato anche per mezzo della dichiarazione del datore di lavoro, attestante i periodi di svolgimento delle mansioni di cui al primo periodo del presente comma. In ogni caso il lavoratore presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per attestare le mansioni svolte, i periodi, il luogo di svolgimento delle stesse e le aziende alle cui dipendenze ha prestato servizio. I dati contenuti nella dichiarazione del datore di lavoro, nonché quelli della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del lavoratore, possono essere accertati dagli uffici scolastici regionali verificandone la conformità a quelli disponibili negli archivi dell'INPS o attraverso la banca dati delle comunicazioni obbligatorie tenuta presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. I candidati devono, altresì, possedere i seguenti requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all'articolo 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97. Per i soggetti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del consiglio 7 febbraio 1994, n. 174;
- b) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- c) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire. Ai fini del possesso della predetta idoneità, l'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli aventi titolo all'assunzione in base alla vigente normativa;
- d) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo.

3. Non possono essere ammessi alla procedura selettiva coloro che sono stati destinatari di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l'interdizione da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

abituamente da minori e la misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori.

4. Non possono essere ammessi alla procedura selettiva coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-novies del codice penale, ovvero gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.

5. Gli uffici scolastici regionali procedono, prima dell'assunzione, per ciascun candidato risultato vincitore della procedura di selezione, all'attivazione degli adempimenti di cui all'articolo 25-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

6. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai fini dell'accesso ai posti nella pubblica amministrazione, è richiesto, oltre ad un'adeguata conoscenza della lingua italiana, il possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza.

7. I requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva.

8. I candidati sono ammessi alla procedura selettiva con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, nonché per l'eventuale mancata osservanza dei termini perentori stabiliti agli articoli 5 e 10, l'Ufficio scolastico regionale dispone in qualsiasi momento, anche successivamente all'eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, l'esclusione dalla procedura selettiva, con conseguente decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla procedura; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

9. La procedura selettiva si svolge su base provinciale. Il candidato, a pena di esclusione, può presentare la domanda esclusivamente per la provincia in cui hanno sede le istituzioni scolastiche nelle quali presta la propria attività lavorativa al momento della presentazione della domanda.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

10. Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura selettiva coloro che sono privi dei requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo nonché, in base a quanto previsto dall'articolo 58, comma 5-ter, del decreto legge n. 69 del 2013, il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
11. Per i posti presso scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano, il competente Ufficio scolastico regionale accerta, anche sulla base del servizio pregresso svolto dal candidato, la conoscenza della lingua slovena adeguata al profilo professionale.
12. La procedura selettiva si articola nella valutazione dei titoli di cui agli articoli 5 e 6.

Articolo 5

(Domanda di partecipazione, modalità e termini)

1. Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 devono produrre apposita domanda attraverso le modalità di seguito esplicitate. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. La domanda di partecipazione alla procedura è indirizzata all'Ufficio scolastico regionale competente per territorio e, a pena di esclusione, può essere presentata esclusivamente per l'Ambito territoriale della provincia in cui hanno sede le istituzioni scolastiche nelle quali il candidato presta la propria attività lavorativa al momento della presentazione della domanda medesima.
2. I candidati presentano l'istanza di partecipazione entro il termine perentorio del 31 dicembre 2019 a partire dalla pubblicazione del presente bando sui siti internet del MIUR e degli uffici scolastici regionali interessati. L'avviso è altresì pubblicato sui siti internet degli ambiti territoriali e delle istituzioni scolastiche.
3. La domanda di partecipazione alla procedura può essere presentata unicamente in modalità telematica attraverso l'applicazione "Piattaforma Concorsi e Procedure selettive" previo possesso delle credenziali SPID, o in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata MIUR con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)". Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. I candidati, collegandosi all'indirizzo www.miur.gov.it, accedono, attraverso l'area "Ministero", sezione "Concorsi" (Ministero > Concorsi > Procedura selettiva per la internalizzazione dei servizi), alla pagina dedicata alla procedura selettiva. In alternativa, è possibile accedere alla predetta pagina dedicata attraverso il bottone "vai



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

al servizio" presente nella scheda relativa alla "Piattaforma Concorsi e Procedure selettive", raggiungibile nell'area "ARGOMENTI E SERVIZI" > "SERVIZI ONLINE". All'interno dello spazio denominato "presentazione della domanda" sono disponibili tutte le informazioni utili alla compilazione della domanda. La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, secondo le modalità descritte ai periodi precedenti, entro le ore 14,00 del 31 dicembre 2019 a partire dalla pubblicazione del presente bando sul sito internet del MIUR e degli uffici scolastici regionali interessati. Il candidato residente all'estero, o ivi stabilmente domiciliato, qualora non sia già registrato, effettua la fase del riconoscimento prevista dalla procedura informatica POLIS presso la sede dell'Autorità consolare italiana. Quest'ultima attesta la veridicità dei dati anagrafici all'USR competente a gestire la relativa procedura selettiva. L'USR provvede alla registrazione del candidato nel sistema POLIS, a seguito della quale il candidato riceve dal sistema i codici di accesso per l'acquisizione telematica della domanda nella successiva fase della procedura POLIS.

4. Il candidato rilascia le dichiarazioni presenti nella domanda sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ed è consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci e che formare atti falsi, farne uso nei casi previsti dal richiamato DPR o esibire un atto contenente dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Alla domanda è altresì allegato, a pena di esclusione, una copia fotostatica di un documento di identità del candidato in corso di validità e del codice fiscale.

5. Ai fini di cui al comma 4, il candidato dichiara quanto segue:

- a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita);
- b) la data, il luogo di nascita e l'eventuale Stato estero di nascita, nonché il codice fiscale;
- c) l'indirizzo di residenza (via, indirizzo, numero civico, Comune, codice di avviamento postale) e di domicilio (se diverso dalla residenza), il numero di telefono (facoltativo) nonché il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda di partecipazione. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata oppure da mancata o tardiva



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonchè in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

d) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all'articolo 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97. Per i soggetti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del consiglio 7 febbraio 1994, n. 174;

e) di aver conseguito il titolo di studio previsto quale requisito di ammissione dall'articolo 4, comma 1, con l'esatta indicazione dell'istituzione scolastica che lo ha rilasciato e dell'anno scolastico di conseguimento. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, devono essere altresì indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo o della richiesta di riconoscimento entro la data del termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione;

f) di essere impegnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, che includano comunque il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi, con l'esatta indicazione degli anni e/o dei periodi in cui è stato assunto a tempo indeterminato, del datore di lavoro, della matricola INPS aziendale e della provincia in cui ha prestato servizio, per i quali il candidato può allegare dichiarazioni del datore di lavoro attestanti la durata, il servizio e l'istituzione scolastica presso la quale è stato prestato. Il computo è effettuato sull'anno solare. In caso di mancata maturazione dell'anno, è valido il cumulo dei mesi e delle frazioni di mese superiori a 15 giorni riferiti ad anni solari diversi. Ai fini del calcolo degli anni necessari per il raggiungimento del requisito di partecipazione, i periodi di sospensione obbligatoria in corso d'anno sono da considerare quale servizio effettivo. Ai fini di cui al periodo precedente, sono considerati validi gli anni di servizio prestati a partire dall'anno 2000 in poi nelle istituzioni scolastiche statali a seguito di contratti di appalto, concernenti i servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, stipulati anche per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, ai sensi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e dell'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000;

g) di non essere incluso nella graduatoria di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

h) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale;

j) di non aver riportato condanne penali per reati di cui all'articolo 73, del D.P.R. 9/10/1990, n. 309 o per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-novies del codice penale;

k) di non essere stato destinatario di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l'interdizione da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori e la misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori;

l) di non aver riportato condanne penali per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data e gli estremi del provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento;

m) il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero le ragioni del mancato godimento di tali diritti;

n) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

- o) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo;
- p) l'eventuale possesso di titoli previsti dall'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza;
- q) l'eventuale possesso di titoli previsti dall'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ed in particolare l'appartenenza alle categorie destinatarie delle riserve di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999 n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, e agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66;
- r) l'eventuale possesso dei requisiti per usufruire dei benefici di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- s) la provincia in cui hanno sede le istituzioni scolastiche nelle quali presta la propria attività lavorativa;
- t) i titoli valutabili ai sensi dell'Allegato A/1 Tabella di valutazione dei titoli per il profilo di collaboratore scolastico del decreto ministeriale: 1) per ciascun titolo culturale dichiarato, il candidato deve indicare l'istituzione o le istituzioni scolastiche o formative pubbliche o private che lo hanno rilasciato, la denominazione, la valutazione o il voto e la data del conseguimento; se il titolo è stato conseguito all'estero il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto o della richiesta di riconoscimento entro la data del termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione; 2) per ciascun titolo di servizio previsti ai punti B1, B2, B4 e a B5, il candidato deve indicare l'istituzione scolastica o l'amministrazione presso la quale è stato svolto il servizio, con l'indicazione del periodo prestato, la qualifica o area rivestita; 3) per i titoli di servizio di cui al punto B3, il candidato deve indicare gli anni e/o i periodi, il datore di lavoro, la matricola INPS aziendale e la provincia in cui ha prestato servizio, per i quali il candidato può allegare dichiarazioni del datore di lavoro attestanti la durata, il servizio e l'istituzione scolastica presso la quale è stato prestato. Ai fini dell'attribuzione del punteggio sono valutati esclusivamente i periodi ulteriori rispetto ai 10 anni richiesti per accedere alla procedura. In caso di mancato perfezionamento dell'anno, sono considerati validi i mesi e le frazioni di mese superiori ai 15 giorni; 4) per i titoli di servizio di cui al punto B6, l'esatta indicazione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

degli anni e/o dei periodi, dei soggetti imprenditoriali datori di lavoro e della provincia in cui ha prestato servizio, per i quali il candidato può allegare dichiarazioni del datore di lavoro attestanti la durata, il servizio e l'istituzione scolastica presso la quale è stato prestato;

u) la presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali in base agli articoli 6 e 13, del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

6. Non si tiene conto delle domande che non contengono le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla procedure selettiva e le dichiarazioni previste dal bando.

7. L'USR competente provvede alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Articolo 6

(Valutazione dei titoli)

1. La valutazione dei titoli culturali e professionali dichiarati e/o presentati dai candidati avviene in modo automatico sulla base dei punteggi indicati nella tabella di cui all'allegato A/1 del decreto ministeriale, cui il presente bando fa integrale rinvio, distribuiti nelle sotto indicate categorie:

a. TITOLI DI CULTURA

b. TITOLI DI SERVIZIO

2. I titoli valutabili sono quelli conseguiti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione.

3. Il titolo culturale di accesso concorre con gli altri titoli culturali nella determinazione del punteggio complessivo.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

4. La Commissione giudicatrice valuta esclusivamente i titoli dichiarati e/o presentati con le modalità previste dall'articolo 5, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni presentate dai candidati, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentano delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.

6. I controlli di cui al precedente comma sono eseguiti anche tramite riscontri effettuati con le imprese titolari dei contratti di pulizia presso le istituzioni scolastiche, con particolare riferimento allo stato di dipendente a tempo indeterminato in servizio negli anni 2018 e 2019 con anzianità di servizio di almeno 10 anni. A tali fini, le imprese sono tenute, su richiesta, a rendere specifiche dichiarazioni all'Amministrazione che, al riguardo, può verificarne la veridicità anche avvalendosi di altri strumenti di accertamento mediante i dati in possesso dell'INPS, del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, delle istituzioni scolastiche o di altre Pubbliche Amministrazioni. Eventuali dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.

7. Le graduatorie tengono altresì conto delle preferenze di cui all'articolo 5, comma 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Articolo 7
(Commissioni giudicatrici)

1. Le commissioni giudicatrici sono composte secondo le disposizioni dell'art. 11 lettera b) del D.P.R. 31/5/1974 n°420.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'amministrazione periferica o centrale appartenente almeno alla seconda area, fascia F 3.

3. Si applicano le incompatibilità di cui all'art. 9 del D.P.R. 9.5.1994, n.487, così come integrato dal D.P.R. 30.10.1996, n. 693.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Articolo 8

(Graduatorie di merito)

1. All'esito delle procedure selettive i candidati sono collocati in una graduatoria provinciale di merito formulata sulla base del punteggio complessivo conseguito. A parità di punteggio complessivo, si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, comma 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il cui possesso è stato indicato dal candidato nella domanda di partecipazione alla procedura.
2. Il Direttore generale o il dirigente di livello non generale titolare dell'Ufficio scolastico regionale competente per territorio approva con proprio provvedimento la graduatoria di merito provinciale.
3. Le graduatorie di cui al precedente comma sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR e degli ambiti territoriali e da tale data decorrerà il termine per le eventuali impugnative.
4. In caso di rinunce all'immissione in ruolo, l'USR competente si riserva di scorrere la graduatoria provinciale di merito, nei limiti dei posti disponibili di cui all'articolo 3, comma 2, del presente bando.

Articolo 9

(Titoli di precedenza e preferenza)

1. I candidati che a parità di merito intendono far valere i titoli di precedenza o di preferenza, dichiarati nella domanda di partecipazione, devono inviare entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della domanda, la dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, attestanti il possesso dei predetti titoli alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.

Articolo 10

(Assunzioni in servizio)

1. Nei limiti delle facoltà assunzionali previste dall'art. 58, comma 5 e seguenti, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

2013, n. 98 e dei posti disponibili in ciascuna provincia, il candidato collocato nella graduatoria finale di merito, in regola con la prescritta documentazione, è invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro, a tempo pieno e/o parziale al 50% ed indeterminato nel profilo professionale di collaboratore scolastico.

2. Le assunzioni di cui al primo comma sono effettuate con riserva di accertamento dei requisiti di cui all'articolo 4 ed i contratti sono risolutivamente condizionati all'esito della verifica dei titoli dichiarati.

3. Il trattamento giuridico ed economico del rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL del comparto istruzione e ricerca, con inquadramento nella posizione stipendiale iniziale. Il personale immesso in ruolo non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69.

4. Se l'avente titolo, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, o non presenta, entro 30 giorni, i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto, decade dall'assunzione. In tal caso subentra il primo candidato in posizione utile secondo l'ordine di graduatoria.

5. Gli aventi titolo all'assunzione sono soggetti al periodo di prova disciplinato dal vigente Contratto collettivo nazionale del personale scolastico.

Articolo 11

(Presentazione dei documenti di rito)

1. Ai fini della presentazione dei documenti di rito di cui all'articolo 10, comma 4, e ai sensi dell'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati e gli atti di notorietà rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.

Articolo 12

(Accesso agli atti del concorso)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 sulla trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, gli Uffici scolastici adottano ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

che riguardino la posizione degli interessati. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 12.4.2006, n. 184.

Articolo 13

(Ricorsi)

1. Avverso le graduatorie è esperibile il ricorso all'Autorità giudiziaria.

Articolo 14

(Informativa sul trattamento dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo, secondo i termini e le modalità indicate nell'informativa sul trattamento dei dati personali

2. I dati personali forniti da coloro che sono inseriti nelle graduatorie finali sono successivamente raccolti e trattati presso una banca dati del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma, per l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro da parte dei competenti USR.

3. Il conferimento dei dati, tranne quelli indicati come facoltativi, è obbligatorio per la valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione. Il mancato o parziale adempimento non consente di accedere alla procedura.

4. I dati sono comunicati in qualità di responsabili trattamento dati alle società di gestione del sistema informativo del MIUR, nonché trattati dal personale degli UU.SS.RR e del MIUR autorizzato. I dati potranno inoltre essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni e alle imprese di cui all'art. 58, comma 5 ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 per le verifiche di quanto dichiarato.

5. L'interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.

6. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio scolastico regionale competente per la procedura concorsuale cui l'interessato ha partecipato.

Roma,

IL CAPO DIPARTIMENTO

Carmela Palumbo